

☐ **Mozione n. 107**

presentata in data 27 aprile 2001

a iniziativa del Consigliere Andrea Ricci

“Spostamento dell’elettrodotto ENEL in località Villa S. Antonio di Ascoli Piceno”

Premesso:

che con nota pervenuta il 5 dicembre 2000 l’Enel distribuzione Marche-Umbria ha comunicato al Comune di Ascoli Piceno l’intenzione di dare inizio a lavori per la variazione del tracciato dell’elettrodotto Campolungo-Monsampolo con potenza di 150 Kv “per renderlo compatibile con la realizzazione del futuro centro commerciale denominato “Piceno”;

che nella menzionata comunicazione si fa riferimento a un progetto che prevede lo spostamento delle linee dell’alta tensione e di due pilastri di sostegno da una sede più lontana (oltre 100 m) a una sede prossima al centro abitato di Villa S. Antonio, sul retro del costruendo centro commerciale e a ridosso della ferrovia oltre la quale si trovano le abitazioni di Villa S. Antonio, che peraltro non sono neppure riportate nella pianta,

Considerato:

che l’opera in corso di esecuzione modifica i caratteri costitutivi del contesto ambientale di riferimento e, in palese dispregio della normativa in materia, non tiene in alcun conto le esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio urbanistico, della sicurezza dei trasporti ferroviari e dell’incolumità degli abitanti nelle zone limitrofe nonché della salute dei cittadini;

che i nuovi tralicci vengono posizionati a una distanza rispettivamente di 14 e 17 metri dalla linea ferroviaria e quindi in palese violazione della zona di rispetto indicata dalla legge (articoli 49 e 59 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753) a garanzia della sicurezza dei trasporti pubblici e della pubblica incolumità;

che l’opera, per quanto è dato sapere, viene realizzata in assenza di regolare autorizzazione in deroga da parte delle Ferrovie dello Stato. La Polfer di San Benedetto del Tronto ha redatto in data 28 marzo c.a. un rapporto, ove si contesta la violazione, che è stato comunicato alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno il successivo 5 aprile;

Ritenuto:

che l’opera, così come progettata, appare del tutto contrastante con i principi e i criteri di cui alla “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” n. 36 del 22 febbraio 2001 che prevede l’emanazione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore di norme contenenti limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità che andranno applicati anche alle opere già eseguite con l’obbligo per gli enti territoriali di porre in essere azioni di risanamento del territorio. Anzi, poiché l’Enel ha iniziato i lavori subito dopo la sua emanazione, appare evidente lo scopo di vanificarne gli effetti. Più precisamente è stato irragionevolmente misconosciuto il principio cautelativo accolto dal legislatore (in conformità al rapporto congiunto ISPSEL e ISS e alle raccomandazioni degli organismi internazionali), che impone già in fase di progettazione dell’opera una pianificazione volta a limitare l’esposizione abitativa, e ciò pur essendo tecnicamente possibili varie soluzioni e/o ubicazioni alternative maggiormente compatibili con l’ambiente circostante. Infatti i più recenti studi epidemiologici hanno evidenziato come la potenza del campo magnetico generato dagli elettrodi ha effetti negativi sulla salute legati all’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, sia acuti che di lungo termine connessi con il rischio cancerogeno e hanno accertato, in particolare, una “relazione” tra l’esposizione a campi magnetici dovuti alla presenza di linee di alta tensione, stimati in base alla distanza delle case dalle linee e il rischio aggiuntivo di morte per leucemia in età 0/14 anni (si leggano sul punto il rapporto congiunto ISPSEL e ISS 2000 pagg. 16 e 17). Nel caso in esame il rischio per gli abitanti derivante dall’esposizione all’inquinamento elettromagnetico generato dalla nuova opera non è stato neppure preventivamente stimato dai competenti uffici dell’Arpam che hanno in corso degli accertamenti ancora in fase istruttoria;

che in buona sostanza l’Enel ha omesso di considerare e attuare, nonostante le proteste, le numerose soluzioni tecniche alternative possibili quali quella di interrare il tracciato (peraltro già ritenuta tecnicamente fattibile dalla medesima società, che con nota 19 settembre 1999 ha comunicato al committente dell’opera il relativo preventivo di spesa) o di traslarlo sul fronte opposto alle abitazioni verso il parcheggio antistante il centro commerciale dove non ci sono abitazioni che, senza pregiudizio per lo sviluppo dell’attività economica esercitata dalla società che gestirà il centro commerciale, realizzano anche agli interessi prioritari della salute pubblica e della tutela ambientale,

Accertato che manca l'autorizzazione regionale richiesta ex articolo 60 comma 3/c delle NTA del PPAR per le opere pubbliche di rilevante trasformazione del territorio e l'autorizzazione alla variazione del tracciato del Presidente della Giunta regionale, di cui alle leggi regionali n. 19/1988 e n. 30/1999 (come attestato con nota 1° aprile 2001 prot. 2921/2851 dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ascoli Piceno competente per territorio).

Considerato che la variante del piano regolatore generale del Consorzio industriale, che prevede anche l'opera contestata, sembrerebbe essere stata approvata in violazione della legge regionale n. 48/1996 ovvero senza la partecipazione di tutti gli enti consorziati (come confermato dal Presidente del Consorzio Industriale nell'intervista al Resto del Carlino del 12 aprile 2001);

IL CONSIGLIO REGIONALE

IMPEGNA

la Giunta regionale:

- 1) a bloccare immediatamente i lavori dei cantieri dell'ENEL SpA e della ditta appaltatrice;
- 2) a diffidare l'ENEL a fornire entro breve termine una dettagliata informazione circa le costruzioni in corso;
- 3) a valutare l'eventualità di aprire un procedimento di infrazione su denuncia nei confronti dell'ENEL per l'assenza delle autorizzazioni;
- 4) a non concedere, qualora venissero richieste, l'autorizzazione prevista ex legge regionale 30 gennaio 1999 e l'autorizzazione ex articolo 60 comma 3/c delle NTA del PPAR per le opere pubbliche di rilevante trasformazione del territorio, allo spostamento dell'elettrodotto così come progettato;
- 5) ad attivarsi presso ogni organismo competente in materia affinché vengano rispettate tutte le normative vigenti, assumendo come inderogabile priorità la tutela della salute dei cittadini di Villa S. Antonio.